Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 62

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 3 marzo 1979 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1978.

Perdita della personalità giuridica di diritto pubblico dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra, che continua a sussistere come persona giuridica di diritto privato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 21 luglio 1975, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il regio decreto-legge 16 dicembre 1929, n. 2162;

Visto il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, numero 641;

Visto il parere della commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive modificazioni, espresso nella seduta del 13 novembre 1978;

Sul conforme parere della commissione tecnica prevista dall'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, espresso nella seduta del 21 dicembre 1978;

Visti gli atti relativi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

In applicazione dell'art. 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, l'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra, eretta in ente morale con regio decreto 16 dicembre 1929, n. 2162, ed inclusa tra gli enti pubblici di assistenza generica nella tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, continua a sussistere come ente morale, perdendo la personalità giuridica di diritto pubblico e assumendo la personalità giuridica di diritto privato.

Art. 2.

L'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra mantiene la struttura associativa e continua a perseguire le finalità fissate dal proprio statuto, salvo quanto previsto dal successivo art. 3, nonchè i compiti di rappresentanza e tutela degli interessi morali e materiali della categoria ad essa affidati dalle norme vigenti; in particolare provvede alla designazione dei rappresentanti degli invalidi di guerra quando tale rappresentanza sia prevista dalle norme statutarie di enti e di istituti o sia altrimenti richiesta.

Art. 3.

E' attribuita ai comuni singoli od associati ed alle comunità montane, ai sensi degli articoli 22 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, l'opera di assistenza e di aiuto agli invalidi di guerra prevista alla lettera *C*) dell'art. 1 dello statuto dell'A.N.M.I.G. approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 67.

L'ammontare delle spese sostenute dall'ente per l'assolvimento delle funzioni di cui sopra viene determinato in lire 50 milioni.

Art. 4.

Per la realizzazione delle finalità statutarie, l'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra conserva la titolarità del patrimonio mobiliare ed immobiliare.

Art. 5.

A decorrere dal 1° gennaio 1979, al personale dell'A.N.M.I.G. si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, così come modificato dall'art. 1-*terdecies* della legge 21 ottobre 1978, n. 641.

L'amministrazione provvisoria del personale della A.N.M.I.G., a decorrere dal 1° gennaio 1979 e fino alla data della effettiva messa a disposizione di altro ente pubblico o dei ruoli unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, e comunque non oltre il 31 marzo 1979, è assicurata, ai sensi dell'art. 123 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dall'A.N.M.I.G. con assunzione del relativo onere a suo carico.

Art. 6.

Il contributo dello Stato per il sostegno delle attività associative dell'A.N.M.I.G. previsto dall'art. 115, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, così come modificato dall'articolo 1-*undecies* della legge 21 ottobre 1978, n. 641, è determinato in L. 1.200.000.000 annue fino al 31 dicembre 1979.

Art. 7.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° gennaio 1979.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1978

PERTINI

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1979
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 33

(1916)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1978.

Perdita della personalità giuridica di diritto pubblico dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, che continua a sussistere come persona giuridica di diritto privato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 21 luglio 1975, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641;

Visto il parere della commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive modificazioni, espresse nella seduta del 13 novembre 1978;

Su conforme parere della commissione tecnica prevista dall'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, espresso nella seduta del 21 dicembre 1978;

Visti gli atti relativi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

In applicazione dell'art. 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, l'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili (A.N.M.I.C.), istituita con personalità giuridica pubblica dalla legge 23 aprile 1965, n. 458, continua a sussistere come ente morale perdendo la personalità giuridica di diritto pubblico ed assumendo quella di diritto privato.

Art. 2.

L'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, salvo quanto previsto dai successivi articoli 3 e 4 del presente decreto, conserva i compiti associativi ed in particolare quelli di rappresentanza e tutela degli interessi morali ed economici dei mutilati ed invalidi civili

presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti che hanno per scopo l'educazione, il lavoro e l'assistenza ai mutilati stessi, previsti dalle norme vigenti.

Art. 3.

Sono attribuite ai comuni singoli o associati e alle comunità montane, ai sensi degli articoli 22 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le funzioni amministrative previste alle lettere *b*), *c*) ed *e*) dell'art. 5 dello statuto dell'A.N.M.I.C., approvato con decreto ministeriale 5 novembre 1973, per la parte relativa alle attività assistenziali e di protezione sociale e quelle di cui alle lettere *a*), *b*) ed *e*) dell'art. 6 inerenti all'istituzione di centri di assistenza estiva ed invernale, alle cure climatiche e termali, nonché all'assistenza a favore delle vittime della strada e di coloro che sono divenuti invalidi nell'esercizio dello sport e nell'attività scolastica.

Art. 4.

Sono attribuite alle regioni, ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le funzioni amministrative previste alla lettera *c*) degli articoli 5 e 6 dello statuto dell'A.N.M.I.C. per la parte relativa alle attività di orientamento, educazione ed istruzione professionale in favore dei mutilati ed invalidi civili e loro familiari.

Art. 5.

Ai fini dello svolgimento dell'attività associativa, l'A.N.M.I.C. conserva il suo patrimonio.

Art. 6.

A decorrere dal 1° gennaio 1979 al personale dell'A.N.M.I.C. si applicano le disposizioni di cui all'art. 122, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, così come modificato dall'art. 1-*terdecies* della legge 21 ottobre 1978, n. 641.

L'amministrazione provvisoria del personale dell'A.N.M.I.C. a decorrere dal 1° gennaio 1979 e fino alla data dell'effettiva messa a disposizione di altro ente pubblico o dei ruoli unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618 e comunque non oltre il 31 marzo 1979, è assicurata, ai sensi dell'art. 123 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dall'A.N.M.I.C., con assunzione del relativo onere a suo carico.

Art. 7.

L'ammontare complessivo delle spese sostenute dalla Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili per l'assolvimento delle funzioni trasferite ed attribuite alle regioni ed ai comuni ai sensi del presente decreto è determinato in L. 10.000.000.

Art. 8.

Il contributo dello Stato per il sostegno delle attività associative dell'A.N.M.I.C. previsto dall'art. 115, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, così come modificato dall'articolo 1-*undecies* della legge 21 ottobre 1978, n. 641, è determinato in L. 2.500.000 annue fino al 31 dicembre 1979.

Art. 9.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° gennaio 1979.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1978

PERTINI

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *febbraio* 1979
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 34

(1917)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1978.

Perdita della personalità giuridica di diritto pubblico dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra, che continua a sussistere come persona giuridica di diritto privato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 21 luglio 1975, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641;

Visto il parere della commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive modificazioni, espresse nella seduta del 13 novembre 1978;

Sul conforme parere della commissione tecnica prevista dall'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, espresso nella seduta del 21 dicembre 1978;

Visti gli atti relativi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

L'Associazione nazionale vittime civili di guerra, eretta in ente morale con decreto del Capo provvisorio dello Stato 19 gennaio 1947, e dotata di personalità giuridica di diritto pubblico con la legge 23 ottobre 1956, n. 1239, continua a sussistere come ente morale, perdendo la personalità giuridica di diritto pubblico ed assumendo quella di diritto privato.

Art. 2.

L'Associazione nazionale vittime civili di guerra conserva, salvo quanto disposto dal successivo art. 3, i compiti associativi previsti dallo statuto, nonché quelli di rappresentanza e tutela dei mutilati ed invalidi civili che abbiano subìto una mutilazione od una invalidità per fatti di guerra e dei congiunti dei civili deceduti per fatti di guerra, previsti dalle norme vigenti.

Art. 3.

L'assistenza ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei civili deceduti per fatti di guerra maggiormente bisognosi, prevista dall'art. 2, lettere *e*) e *g*), dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1974, n. 683, è attribuita ai comuni singoli e associati e alle comunità montane, in attuazione degli articoli 22 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

L'ammontare delle spese sostenute dall'Associazione nazionale vittime civili di guerra per l'assolvimento della funzione assistenziale trasferita di cui sopra è determinato in L. 234.000.000.

Art. 4.

A norma dell'art. 115, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, l'Associazione nazionale vittime civili di guerra conserva il suo patrimonio mobiliare ed immobiliare, per lo svolgimento delle proprie attività associative.

Art. 5.

Al personale dell'A.N.V.C.G., a decorrere dal 1° gennaio 1979, si applicano le disposizioni di cui all'art. 122, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, così come modificato dall'art. 1-*terdecies* della legge 21 ottobre 1978, n. 641.

L'amministrazione provvisoria del personale dell'A.N.V.C.G., a decorrere dal 1° gennaio 1979 e fino alla data della effettiva messa a disposizione di altro ente pubblico o dei ruoli unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, e comunque non oltre il 31 marzo 1979, è assicurata, ai sensi dell'art. 123 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dall'A.N.V.C.G. con assunzione del relativo onere a suo carico.

Art. 6.

Il contributo dello Stato per il sostegno delle attività associative dell'A.N.V.C.G., previsto dall'art. 115, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, così modificato dall'articolo 1-*undecies* della legge 21 ottobre 1978, n. 641, è determinato in L. 750.000.000 annue fino al 31 dicembre 1979.

Art. 7.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed ha effetto dal 1° gennaio 1979.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1978

PERTINI

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *febbraio* 1979
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 35

(1918)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1978.

Perdita della personalità giuridica di diritto pubblico dell'Unione italiana ciechi, che continua a sussistere come persona giuridica di diritto privato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, con la legge 21 ottobre 1978, n. 641;

Visto il parere della commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive modificazioni, espresso nella seduta del 13 novembre 1978;

Sul conforme parere della commissione tecnica prevista dall'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, espresso nella seduta del 21 dicembre 1978;

Visti gli atti relativi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

In applicazione dell'art. 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, l'Unione italiana ciechi (U.I.C.) eretta in ente morale con il regio decreto 29 luglio 1923, n. 1789, ed inclusa fra gli enti pubblici di assistenza generica nella tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, continua a sussistere come ente morale, perdendo la personalità giuridica di diritto pubblico ed assumendo quella di diritto privato.

Art. 2.

L'Unione italiana ciechi conserva, salvo quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del presente decreto, i compiti associativi nonché quelli di rappresentanza e tutela dei minorati della vista previsti dalle norme vigenti e da quelle statutarie.

Art. 3.

Le funzioni previste dall'art. 2 dello statuto dell'U.I.C. relative all'assistenza scolastica, alla profilassi e prevenzione della cecità, al recupero sociale, all'attuazione di forme assistenziali, nonché al ricovero in case di riposo per anziani, sono attribuite ai comuni singoli o associati ed alle comunità montane, ai sensi degli articoli 22, 23, 27 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 4.

Le funzioni previste dall'art. 2 dello statuto, relative alla istruzione tecnica e professionale, compresa la predisposizione di attrezzature per facilitare l'avviamento al lavoro, sono attribuite alle regioni, ai sensi degli articoli 35 e 36 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 5.

Le attività di assistenza ai non vedenti mediante i cani guida sono attribuite ai comuni singoli o associati ed alle comunità montane.

La scuola nazionale cani guida di Scandicci (Firenze) è attribuita alla regione Toscana che provvederà, sentita l'A.N.C.I., a gestirla anche mediante apposite convenzioni con altre regioni.

Art. 6.

In applicazione dell'art. 117, primo comma, e dello art. 25, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il patrimonio mobiliare e immobiliare dell'U.I.C., di cui all'allegata tabella *A*, è trasferito alle regioni a statuto ordinario nel cui territorio è situato.

Ai sensi dell'art. 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, l'U.I.C. conserva la titolarità dei restanti beni di cui all'allegata tabella *B*.

Art. 7.

In applicazione dell'art. 120 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, i contributi dello Stato concessi all'U.I.C. con la legge 6 ottobre 1975, n. 522, per la parte concernente la predisposizione di attrezzature per facilitare l'avviamento al lavoro, sono interamente attribuite alle regioni in corrispondenza delle funzioni trasferite ai sensi dell'art. 4 del presente decreto.

In applicazione dello stesso art. 120 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, i contributi dello Stato concessi all'U.I.C. con la legge 6 ottobre 1975, n. 522, per la parte concernente il funzionamento della scuola cani guida, il centro autonomia non vedenti, il centro ciechi pluniminorati, e con la legge 12 marzo 1973, n. 61, sono interamente attribuiti ai comuni singoli od associati o a comunità montane in corrispondenza delle funzioni trasferite o attribuite ai sensi dell'art. 3 del presente decreto.

Art. 8.

L'ammontare complessivo delle spese sostenute dall'U.I.C. per l'assolvimento delle funzioni trasferite e attribuite alle regioni e ai comuni ai sensi del presente decreto è determinato in L. 2.341.000.000.

Art. 9.

A decorrere dal 1° gennaio 1979 il personale in servizio in base ad atti adottati entro la data del 24 febbraio 1977; presso le strutture operative periferiche dell'U.I.C., site nel territorio delle regioni a statuto ordinario, è attribuito alle regioni nei limiti e con le modalità di cui all'art. 122 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, così come modificato dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641.

L'effettiva messa a disposizione delle regioni del personale di cui al comma precedente avrà luogo entro il 31 marzo 1979.

Il personale in servizio presso le strutture operative periferiche dell'U.I.C. site in territorio delle regioni a statuto speciale continua a svolgere la propria attività presso le strutture medesime alle dipendenze dell'ente fino a non oltre la data del 31 marzo 1979 e dell'ufficio stralcio di cui all'art. 119 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 616 successivamente a tale data e fino a quando non sarà diversamente disposto con le norme di attuazione degli statuti speciali o di altre leggi dello Stato.

Al restante personale si applicano le disposizioni di cui al terzo e quarto comma del citato art. 122.

L'amministrazione provvisoria del personale dell'U.I.C. a decorrere dal 1° gennaio 1979 e fino alla data della effettiva messa a disposizione delle regioni o di altro ente pubblico o dei ruoli unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, e comunque non oltre il 31 marzo 1979, è assicurata, ai sensi dell'art. 123 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dall'U.I.C. con assunzione del relativo onere a suo carico.

Fino alla effettiva messa a disposizione delle regioni del personale di cui al primo comma del presente articolo, e comunque non oltre il 31 marzo 1979, l'ente assicurerà altresì la continuità delle prestazioni e dei servizi precedentemente erogati.

Art. 10.

Il contributo dello Stato per il sostegno dell'attività associativa dell'U.I.C. previsto dall'art. 115, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, così come modificato dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, è determinato tenuto conto anche delle erogazioni già disposte dalla legge 21 novembre 1969, n. 928 e 14 giugno 1973, n. 353, in lire 800 milioni annue fino al 31 dicembre 1979.

Art. 11.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° gennaio 1979.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1978

PERTINI

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *febbraio* 1979
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 36

(1919)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1978.

Perdita della personalità giuridica di diritto pubblico dell'Unione nazionale mutilati per servizio, che continua a sussistere come persona giuridica di diritto privato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641;

Visto il parere della commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive modificazioni, espresso nella seduta del 13 novembre 1978;

Sul conforme parere della commissione tecnica prevista dall'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, espresso nella seduta del 21 dicembre 1978;

Visti gli atti relativi;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

L'Unione nazionale mutilati per servizio (U.N.M.S.), eretta in ente morale con decreto del Capo provvisorio dello Stato 24 giugno 1947, n. 650, ed inclusa tra quelli di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, continua a sussistere come ente morale, perdendo la personalità giuridica di diritto pubblico ed assumendo quella di diritto privato.

Art. 2.

L'U.N.M.S. continua a svolgere le funzioni previste dall'art. 3 del suo statuto, salvo quanto previsto dal successivo art. 3 e, in particolare, le funzioni di rappresentanza e tutela degli interessi morali ed economici dei mutilati stessi presso le amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali, previste dalle norme vigenti.

L'U.N.M.S. continua pertanto a designare i rappresentanti dei mutilati per servizio nei casi previsti dalle leggi vigenti.

Art. 3.

Le funzioni di assistenza materiale ai mutilati per servizio ed alle loro famiglie, previste dalla lettera *f)* dell'art. 3 dello statuto dell'Unione nazionale mutilati per servizio, rientranti nel disposto di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono attribuite ai comuni singoli o associati ed alle comunità montane.

L'ammontare delle spese sostenute dall'ente per l'assolvimento delle funzioni di cui al precedente comma viene determinato in L. 48.000.000.

Art. 4.

A decorrere dal 1° gennaio 1979 al personale dell'U.N.M.S. si applicano le disposizioni di cui all'art. 122, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, così come modificato dall'art. 1-*terdecies* della legge 21 ottobre 1978, n. 641.

L'amministrazione provvisoria del personale della U.N.M.S., a decorrere dal 1° gennaio 1979 e fino alla data della effettiva messa a disposizione di altro ente pubblico o dei ruoli unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, e comunque non oltre il 31 marzo 1979, è assicurata, ai sensi dell'art. 123 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dall'U.N.M.S., con assunzione del relativo onere a suo carico.

Art. 5.

Il contributo dello Stato per il sostegno delle attività associative dell'U.N.M.S., previsto dall'art. 115, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, così come modificato dall'articolo 1-*undecies* della legge 21 ottobre 1978, n. 641, è determinato in L. 230.000.000 annue fino al 31 dicembre 1979.

Art. 6.

Ai fini dello svolgimento dell'attività associativa, l'U.N.M.S. conserva tutti i beni costituenti il patrimonio mobiliare ed immobiliare.

Art. 7.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° gennaio 1979.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1978

PERTINI

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *febbraio* 1979
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 38

(1920)

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1978.

Nomina di un componente la commissione per la valutazione degli oneri a carico delle aziende, per la ricerca scientifica e royalties.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

PRESIDENTE DELEGATO
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visto il decreto ministeriale in data 31 maggio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1977, registro n. 7 Industria, foglio n. 352, concernente la composizione della commissione per la valutazione degli oneri a carico delle aziende, per la ricerca scientifica e royalties;

Vista la delibera del C.I.P.E. in data 27 luglio 1978, con la quale, tra l'altro, si dispone che la commissione suddetta venga integrata da rappresentanti del Comitato interministeriale dei prezzi;

Ritenuto necessario provvedere a detta integrazione;

Decreta:

La dott.ssa Berta Di Camillo, già segretaria della commissione citata nelle premesse, dalla data del presente decreto è nominata membro della stessa commissione, in rappresentanza del Comitato interministeriale dei prezzi.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 ottobre 1978

Il Ministro-Presidente delegato
DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *novembre* 1978
Registro n. 13 *Industria, foglio n.* 330

(1755)

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1978.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Superga, in Torino, stabilimenti di Torino e Triggiano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 1° marzo 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Superga, con sede in Torino, stabilimenti di Torino e Triggiano (Bari), con effetto dal 1° luglio 1976;

Visti i decreti ministeriali 16 luglio 1977 e 29 giugno 1978 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino e Bari;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Superga, con sede in Torino, stabilimenti di Torino e Triggiano (Bari), è prolungata a diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 novembre 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

(1925)

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1978.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.R.M.A. - Lavorazione litografia latta e affini, in Parma.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 14 ottobre 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. S.I.R.M.A. - Lavorazione litografia latta e affini, con sede in Parma;

Visti i decreti ministeriali 9 marzo 1977 e 10 marzo 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.R.M.A. - Lavorazione litografia latta e affini, con sede in Parma, è prolungata a diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 novembre 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

(1923)

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1978.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tubettificio ligure, in Abbadia Lariana, stabilimenti in Abbadia Lariana e Ponte Decimo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 14 ottobre 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione della ditta Tubettificio ligure S.p.a., con sede in Abbadia Lariana (Como), stabilimenti di Abbadia Lariana (Como) e Ponte Decimo (Genova), con effetto dal 1° gennaio 1976;

Visti i decreti ministeriali 8 giugno 1977 e 9 giugno 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tubettificio ligure S.p.a., con sede in Abbadia Lariana (Como), stabilimenti di Abbadia Lariana (Como) e Ponte Decimo (Genova), è prolungata a diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 novembre 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

(1924)

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1978.

Determinazione del concorso annuo sugli interessi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 101 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

E

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523;

Visto, in particolare, l'art. 101 del citato testo unico (già art. 12 della legge 26 giugno 1965, n. 717), il quale autorizza la Cassa per il Mezzogiorno a concedere agli istituti di credito contemplati dal primo comma dello stesso articolo un concorso, nei limiti e con le modalità determinate con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sugli interessi relativi alle obbligazioni emesse per il finanziamento di iniziative industriali nei territori meridionali, oppure, limitatamente agli istituti aventi sede fuori dei territori meridionali, un concorso sugli interessi relativi a singole operazioni di finanziamento effettuate con fondi propri;

Visto l'art. 10 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, il quale, nel prevedere nuove norme relative alle agevolazioni a favore delle iniziative industriali e commerciali, stabilisce, al comma sedicesimo, che restano ferme le norme di cui all'art. 101 del citato testo unico n. 1523; per quanto concerne i compiti della Cassa per il Mezzogiorno;

Visto il proprio decreto in data 12 giugno 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno successivo, registro n. 17 Tesoro, foglio n. 325, con quale è stato determinato nelle misure del 15,45% (istituti speciali meridionali) e del 15,35% (altri istituti) il tasso da assumere come base per il calcolo del contributo negli interessi, a carico della Cassa per il Mezzogiorno;

Visto il proprio decreto in data 12 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1977, registro n. 13 Tesoro, foglio n. 17, con il quale è stato rideterminato nella misura del 15,95% il predetto tasso base;

Visto il proprio decreto del 18 maggio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1977, registro n. 13 Tesoro, foglio n. 14, con il quale il ripetuto tasso è stato variato al 15,80%;

Visto il proprio decreto del 29 luglio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1977, registro n. 18 Tesoro, foglio n. 218, con il quale il tasso stesso è stato variato al 15,90%;

Visto il successivo decreto del 29 settembre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 5 novembre 1977, registro n. 24 Tesoro, foglio n. 130, con il quale il tasso base è stato variato al 15,80%;

Visto il proprio decreto del 4 gennaio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1978, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 177, con il quale il tasso di riferimento è stato variato al 15,75%;

Visto il successivo decreto del 3 maggio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1978, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 91, con il quale il tasso di riferimento è stato ulteriormente ridotto al 15,55%;

Visto il proprio decreto del 19 settembre 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1978, registro n. 23 Tesoro, foglio n. 37, con il quale il tasso di riferimento è stato ulteriormente ridotto al 15,50%;

Considerato che, in relazione al contributo in conto interessi che la Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a corrispondere sui finanziamenti già concessi in base alle citate leggi n. 717 e n. 853 e non ancora perfezionati con la stipula dei relativi contratti, occorre nuovamente adeguare il predetto tasso di riferimento alle attuali condizioni del mercato monetario e finanziario;

Decreta:

Art. 1.

Il concorso annuo sugli interessi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 101 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, è determinato in misura pari alla differenza tra la rata prevista nel piano di ammortamento calcolato al tasso di riferimento del 15,25%, e la rata prevista nel piano di ammortamento calcolata al tasso agevolato.

L'anzidetto contributo sarà corrisposto sulle obbligazioni il cui ricavato venga acquisito dopo la data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, oppure, nei casi previsti dal citato art. 101, sulle singole operazioni perfezionate, con la stipula dei relativi contratti successivamente alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Per il ricavo delle obbligazioni già assunte e per le singole operazioni da effettuare, invece, con fondi acquisiti attraverso emissioni obbligazionarie già collocate alla data di entrata in vigore del presente decreto si applica il tasso di riferimento determinato sulla base di quanto dispone l'art. 1 del precedente decreto del 19 settembre 1978, citato in premessa.

Art. 2.

Il contributo di cui al precedente articolo sarà corrisposto direttamente agli istituti di credito finanziatori e precisamente:

a) per le emissioni obbligazionarie, in corrispondenza delle scadenze previste nei relativi piani di ammortamento;

b) per i singoli finanziamenti accordati dagli istituti all'uopo autorizzati, in corrispondenza di ciascuna rata di rimborso dei singoli mutui agevolati.

Art. 3.

Il concorso sugli interessi di cui ai precedenti articoli non potrà essere accordato, quanto alle nuove iniziative, per un periodo superiore ad anni quindici (ivi compreso il periodo di utilizzo e di preammortamento per una durata massima di anni cinque) e, quanto agli ampliamenti, conversioni e rinnovi di iniziative preesistenti per un periodo superiore ad anni dieci (ivi compreso il periodo di utilizzo e di preammortamento per una durata massima di anni due).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 novembre 1978

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
DE MITA

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte di conti, addì 31 *gennaio* 1979
Registro n. 4 *Tesoro, foglio n.* 12

(1515)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1979.

Modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria di Agnano 1979.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria di Agnano, manifestazione 1979, e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria stessa;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria di Agnano, manifestazione 1979, abbinata alla corsa ippica internazionale « Gran premio lotteria Agnano », si concluderà il 1° aprile 1979 all'ippodromo di Agnano (Napoli).

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti ventiquattro serie di 100 mila biglietti ciascuna: A, B, C, D, E, F, G, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z, AA, AB, AC, AD.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di ogni biglietto è di L. 1.000.

Art. 4.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno ad Agnano il giorno 1° aprile 1979, alle ore 10, con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Qualora, per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 1° aprile 1979, come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 5.

Ultimate le operazioni di estrazione e registrati a verbale i risultati di esse, sarà dato atto, nello stesso verbale, dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato l'abbinamento dei biglietti estratti vincenti con i nomi dei cavalli partecipanti al « Gran premio lotteria di Agnano ».

L'abbinamento di cui sopra potrà essere effettuato prima o dopo lo svolgimento della corsa.

I biglietti abbinati seguiranno la sorte dei cavalli ai fini dell'attribuzione dei premi di prima categoria.

La classifica dei cavalli sarà quella relativa al risultato rilevato sulla pista al termine della corsa.

Qualora l'esito della corsa non dovesse determinare un numero sufficiente di cavalli vincenti atto a consentire in tutto o in parte l'attribuzione dei premi di prima categoria, tali premi saranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti abbinati ai cavalli partecipanti alla manifestazione, tolti quelli corrispondenti ai cavalli eventualmente classificati.

Nei casi di arrivo simultaneo di più cavalli per uno dei posti della classifica della gara, il premio corrispondente a detto posto e quelli immediatamente successivi fino al numero uguale a quello dei cavalli arrivati « ex aequo », vengono sommati e quindi divisi in parti uguali fra i biglietti abbinati ai cavalli in questione.

Qualora la manifestazione ippica cui è abbinata la lotteria non dovesse aver luogo, tutti i premi verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Art. 6.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal Comitato generale di direzione delle lotterie nazionali, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento.

Art. 7.

La massa premi della lotteria sarà ripartita in più categorie.

Il primo premio della prima categoria sarà di lire 300.000.000 (trecentomilioni).

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal Comitato generale di direzione delle lotterie nazionali dopo l'accertamento del risultato della vendita dei biglietti.

Saranno inoltre assegnati premi ai venditori dei biglietti vincenti.

Art. 8.

La vendita dei biglietti della lotteria di Agnano, manifestazione 1979, cesserà in tutte le provincie della Repubblica alla mezzanotte del 26 marzo 1979.

E' data però facoltà agli intendenti di finanza di posticipare la data di chiusura purché sia assicurato tempestivamente l'arrivo dei biglietti invenduti annullati e dei relativi elaborati contabili al Comitato generale di direzione delle lotterie nazionali a Napoli per le ore 12 del giorno 30 marzo 1979.

E' consentita inoltre la vendita dei biglietti acquistati a fermo dagli incaricati del collocamento dei biglietti, fino alle ore 10 del giorno 1° aprile 1979.

Art. 9.

Il dott. Cibelli Germano, direttore di sezione nel Ministero delle finanze, è incaricato di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei premi e di abbinamento.

Art. 10.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale dei biglietti vincenti, che verrà compilato dal Ministero delle finanze, ai sensi dell'art. 16 del regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 gennaio 1979

Il Ministro delle finanze
MALFATTI

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1979
Registro n. 5 Finanze, foglio n. 209

(1532)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Roving plast, in Cassine.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Roving plast di Cassine (Alessandria);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Roving plast di Cassine (Alessandria), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 aprile 1978 al 1° ottobre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1752)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1979.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche nella regione Puglia.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente norme sul trasferimento alle regioni di funzioni amministrative relative ad interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Ritenuto che, a termini dell'art. 70 sopra citato, compete allo Stato la dichiarazione dell'esistenza dei caratteri di eccezionale calamità o di eccezionale avversità atmosferiche, mentre compete alle regioni la delimitazione del territorio danneggiato e la specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi ai sensi della legge 25 maggio 1970, n. 364, e successiva modificazione di cui alla legge 22 ottobre 1976, n. 750;

Vista la proposta della regione Puglia, dalla quale risulta che l'eccezionale avversità atmosferica segnalata presenta le condizioni richieste per gli interventi di legge;

Decreta:

Articolo unico

E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici, nelle province della regione Puglia, nelle quali possono essere concesse a favore delle aziende agricole le provvidenze previste all'art. 7 della citata legge 25 maggio 1970, n. 364, per le gelate dei giorni 2, 3 e 4 gennaio 1979.

La regione Puglia provvederà, ai sensi dell'art. 70, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, alla delimitazione del territorio danneggiato ed alla specificazione del tipo di provvidenza legislativa da applicarsi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1979

Il Ministro: MARCORA

(1490)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1979.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Brescia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 1977 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Brescia;

Vista la nota n. 11315 del 15 dicembre 1978, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro di Brescia fa presente la necessità di sostituire, in seno alla predetta commissione, il rappresentante del genio civile geometra Carlo Cuter, collocato a riposo, con l'arch. Ferdinando Castaldo;

Decreta:

L'arch. Ferdinando Castaldo è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Brescia, quale rappresentante del genio civile, in sostituzione del geom. Carlo Cuter, collocato a riposo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1622)

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Silti - Società italiana lavorazioni tintoria industriale, in Bari.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 marzo 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Silti - Società italiana lavorazioni tintoria industriale di Bari;

Visti i decreti ministeriali 10 maggio 1978, 6 luglio 1978, 19 settembre 1978 e 10 novembre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 22 settembre 1977 al 17 dicembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Silti - Società italiana lavorazioni tintoria industriale di Bari, è prolungata fino al 17 marzo 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*), e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1813)

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1979.

Sostituzione del presidente della commissione elettorale circoscrizionale del Veneto per la elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero di grazia e giustizia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Letta la nota n. 33 del 23 novembre 1978, con la quale il presidente della commissione elettorale circoscrizionale del Veneto comunica il suo collocamento a riposo quale ex combattente;

Visto il proprio decreto 26 maggio 1978, col quale Grotti dott. Ubaldo era stato nominato presidente della commissione elettorale circoscrizionale presso la corte di appello di Venezia;

Poichè è necessario procedere alla sostituzione del presidente con altra persona indicata nella terna proposta dal consiglio di amministrazione, seduta del 4 maggio 1978;

Decreta:

Piccolo Salvatore, primo dirigente nella segreteria della procura della Repubblica di Venezia, è nominato presidente della commissione elettorale circoscrizionale del Veneto in sostituzione del dott. Ubaldo Grotti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

Roma, addì 8 febbraio 1979

Il Ministro: BONIFACIO

(1873)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1979.

Sostituzione di un membro del comitato di vigilanza per la gestione speciale di previdenza integrativa dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ai dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere con lavorazione ancorchè parziale in sotterraneo, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 2 e 11 della legge 3 gennaio 1960, n. 5, concernenti la istituzione presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale di un comitato di vigilanza per la gestione speciale di previdenza integrativa dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere, con lavorazione ancorché in sotterraneo;

Vista la legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, che ha dato attuazione alle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153;

Visto l'art. 18 del precitato decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sulla modifica della composizione del comitato di vigilanza per la gestione speciale di previdenza integrativa dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ai dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere, con lavorazione ancorché parziale in sotterraneo;

Visto il proprio decreto in data 26 luglio 1977, relativo alla costituzione del predetto comitato;

Viste le dimissioni presentate dal dott. Mario Po, membro del comitato in rappresentanza dei datori di lavoro del settore;

Vista la designazione effettuata dall'associazione sindacale Intersind;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione del dott. Mario Po, dimissionario;

Decreta:

Il sig. Mario Rencricca è nominato membro del comitato di vigilanza per la gestione speciale di previdenza integrativa dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ai dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere con lavorazione ancorché parziale in sotterraneo, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in rappresentanza dei datori di lavoro del settore ed in sostituzione del dott. Mario Po, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1537)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1979.

Autorizzazione alla modificazione della denominazione sociale della società « Parmafid - Società fiduciaria e di revisione S.p.a. » in « Par.Ma.Fid. - Società fiduciaria e di revisione - Società per azioni » ed al trasferimento della sede sociale da Parma a Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Visto il decreto ministeriale 29 agosto 1977, con il quale la società « Parmafid - Società fiduciaria e di revisione S.p.a. », con sede in Parma, è stata autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione ai sensi delle citate norme;

Vista la deliberazione 11 maggio 1978, adottata nelle forme di legge, con la quale l'assemblea dei soci ha modificato la denominazione sociale suindicata in « Par.Ma.Fid. - Società fiduciaria e di revisione - Società per azioni » ed ha trasferito la sede in Milano, nonché la successiva comunicazione-istanza 28 ottobre 1978;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi vigenti al riguardo;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società medesima;

Decreta:

Per i motivi indicati in premessa, il decreto ministeriale 29 agosto 1977 di autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione rilasciata alla società « Parmafid - Società fiduciaria e di revisione S.p.a. », con sede in Parma, è modificato nella parte relativa alla denominazione sociale variata in « Par.Ma.Fid. - Società fiduciaria e di revisione - Società per azioni » ed alla sede sociale trasferita a Milano.

A decorrere dalla data del presente decreto, l'autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, accordata con il citato decreto 29 agosto 1977, si intende, pertanto, riferita a questa ultima denominazione, salva la continuità a tutti gli effetti delle operazioni anteriormente compiute dalla società medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1979

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PRODI

Il Ministro di grazia e giustizia
BONIFACIO

(1480)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industria siderurgica lucana - I.S.L., in Potenza.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Industria siderurgica lucana - I.S.L. di Potenza;

Visti i decreti ministeriali 15 luglio 1978 e 23 settembre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 25 gennaio 1978 al 24 ottobre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Potenza;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industria siderurgica lucana - I.S.L. di Potenza, è prolungata fino al 21 gennaio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1747)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zerbinati meridionale, in Casagiove.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 marzo 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Zerbinati meridionale di Casagiove (Caserta);

Visti i decreti ministeriali 21 aprile 1978, 26 luglio 1978, 31 ottobre 1978 e 2 dicembre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 27 ottobre 1977 al 21 gennaio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zerbinati meridionale di Casagiove (Caserta), è prolungata fino al 22 aprile 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1751)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1979.

Concessione dal 1° aprile 1978 al 2 luglio 1978 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Cooperativa Later Duemila, in Policoro.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della Cooperativa Later Duemila, con sede in Policoro (Matera);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla Cooperativa Later Duemila, con sede in Policoro (Matera), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° aprile 1978 al 2 luglio 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1748)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Mancone & Tedeschi, in liquidazione, in Caserta.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 30 marzo 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi aziendale della S.p.a. Cotonificio Mancone & Tedeschi, in liquidazione, di Caserta;

Visti i decreti ministeriali 14 aprile 1978, 22 aprile 1978, 17 agosto 1978 e 3 gennaio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° dicembre 1977 al 25 febbraio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Mancone & Tedeschi, in liquidazione, di Caserta, è prolungata fino al 20 maggio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1750)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Meridionale trasporti, in Potenza.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Meridionale trasporti di Potenza;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Meridionale trasporti di Potenza, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 aprile 1978 al 1° ottobre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1745)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cartotecnica lucana di Galasso Vincenzo e Rosa Vito, in Avigliano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Cartotecnica lucana di Galasso Vincenzo e Rosa Vito, con sede in Avigliano (Potenza);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cartotecnica lucana di Galasso Vincenzo e Rosa Vito, con sede in Avigliano (Potenza), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'8 maggio 1978 al 5 novembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1746)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1979.

Ricostituzione del collegio sindacale della Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto lo statuto della Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie approvato con regio decreto 13 maggio 1940, n. 819, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1949, n. 1091;

Visto il proprio decreto in data 21 novembre 1974, concernente la ricostituzione del collegio sindacale della Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie;

Ritenuto che per decorso triennio di durata in carica si rende necessario procedere alla ricostituzione dell'organo medesimo;

Considerato che ai sensi dell'art. 31 dello statuto della Cassa i rappresentanti degli armatori e della gente del mare sono designati dalle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale;

che sono state interpellate le seguenti organizzazioni sindacali a carattere nazionale:

Confederazione italiana armatori liberi (Confitarma),

Associazione italiana dell'armamento di linea (Fedarlinea),

Federazione nazionale delle imprese di pesca (Federpesca),

Federazione nazionale dirigenti aziende industriali (Fndai-Cida),

Federazione italiana lavoratori del mare (Film-Cisl),

Federazione nazionale dei liberi sindacati lavoratori della pesca (Liberpesca-Cisl),

Federazione italiana lavoratori del mare (Film-Cgil),

Sindacato italiano pescatori (Sip-Ggil),

Unione italiana marittimi (Uim-Uil),

Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori (Cisnal);

Considerato che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni sindacali occorre stabilire, in via preventiva, i criteri di valutazione;

che detti criteri vengono individuati nei seguenti:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

2) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

3) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro;

4) partecipazione alla risoluzione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro;

che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua degli indicati criteri risultano maggiormente rappresentative le seguenti organizzazioni sindacali:

per i datori di lavoro del settore:

Associazione italiana dell'armamento di linea (Fedarlinea),

per i lavoratori del settore:

Federazione italiana lavoratori del mare (Film-Cisl);

Viste le designazioni effettuate dalle competenti organizzazioni sindacali e dalle amministrazioni interessate;

Decreta:

Il collegio sindacale della Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie è composto dai seguenti membri:

Calderini ing. Italo, dirigente superiore, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con funzioni di presidente;

Basile cap. vasc. Aldo, in rappresentanza del Ministero della marina mercantile;

Battaglia dott. Domenico, dirigente superiore, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Rossello dott. Lucio (Fedarlinea), in rappresentanza degli armatori del traffico;

Cecon Franco (Film-Cisl), in rappresentanza della gente del mare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1534)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gesel, in Potenza.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Gesel di Potenza;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gesel di Potenza, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 luglio 1978 al 31 dicembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1749)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Avviso di rettifica

Nell'allegato al « Provvedimento n. 47/1978. Revisione dei prezzi delle specialità medicinali », emesso in data 19 dicembre 1978 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 19 gennaio 1979, alla pag. 608, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

Invece di:

Samil - *Gonadotrafon LH*

100 UI 3 f + 3 f	3763	*1.880*
100 UI 5 f + 5 f	3763	*2.480*

Leggasi:

Samil - *Gonadotrafon LH*

100 UI 3 f + 3 f	3763	*1.560*
100 UI 5 f + 5 f	3763	*2.340*

(1878)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Firenze ad accettare donazioni

Con decreto del prefetto della provincia di Firenze 9 gennaio 1979, n. 1241/Div. I, l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dalla Cassa di risparmio di Firenze, consistente nella somma di L. 10.000.000, da destinare per l'acquisto di un apparecchio scientifico per la clinica pediatrica dell'Università stessa.

(1344)

Con decreto del prefetto della provincia di Firenze 9 gennaio 1979, n. 1237/Div. I, l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dall'azienda autonoma di turismo di Firenze, consistente nella somma di L. 1.999.700 da destinare per il restauro delle teche in legno che conservano la collezione delle cere presso il museo « La Specola ».

(1345)

MINISTERO DELLA SANITA'

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « Goccia di Carnia - Sorgente di Fleons » di Forni Avoltri

Con decreto ministeriale 11 dicembre 1978, n. 1776, è stata autorizzata la modifica, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, delle etichette dell'acqua minerale « Goccia di Carnia - Sorgente di Fleons » di Forni Avoltri (Udine).

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(1585)

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « Acqua della Madonna » di Castellammare di Stabia

Con decreto ministeriale 11 dicembre 1978, n. 1788, è stata autorizzata la modifica, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, delle etichette dell'acqua minerale « Acqua della Madonna » di Castellammare di Stabia (Napoli).

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(1586)

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « Crodo Cesa » di Crodo

Con decreto ministeriale 11 dicembre 1978, n. 1780, è stata autorizzata la modifica, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, delle etichette dell'acqua minerale « Crodo Cesa » di Crodo (Novara).

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(1587)

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « Verruca » di Montecarlo

Con decreto ministeriale 11 dicembre 1978, n. 1778, è stata autorizzata la modifica, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, delle etichette dell'acqua minerale « Verruca » di Montecarlo (Lucca).

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(1588)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società cooperativa edilizia « Due Pini » a r.l., in Napoli

Con decreto ministeriale 23 gennaio 1979 la società cooperativa « Due Pini » a r.l., in Napoli, costituita per rogito dott. Luigi Maddalena in data 13 dicembre 1962, rep. n. 149638, reg. soc. n. 72, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Luigi Osterini.

(1346)

Scioglimento con nomina di commissario liquidatore della società cooperativa di trasporto « A.F.I.S. - Associazione fiduciaria industria servizi » a r.l., in Napoli.

Con decreto ministeriale 20 gennaio 1979 la società cooperativa di trasporto « A.F.I.S. - Associazione fiduciaria industria servizi » a r.l., in Napoli, costituita per rogito dott. Alberto Fedele in data 5 dicembre 1973, rep. n. 16666, reg. soc. n. 5357/73, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Luigi Osterini.

(1347)

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro « Santo Stefano » a r.l., in Qualiano

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1979 la società cooperativa « Santo Stefano » a r.l., in Qualiano (Napoli), costituita per rogito dott. Pasolini Italo in data 31 agosto 1962, rep. n. 6782, reg. soc. n. 584, è sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Osterini Luigi.

(1348)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 14 dicembre 1978, concernente la sostituzione di un componente il consiglio d'amministrazione della Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico, in Roma, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 9 gennaio 1979, nel primo comma del dispositivo, dove è scritto: « ... l'avv. Raffaello Trioli da componente del consiglio d'am-Barbero, per il periodo di mesi dodici; », leggasi: « ... l'avv. Raffaello Trioli da componente del consiglio di amministrazione della Banca stessa. ».

(1458)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 41

Corso dei cambi del 27 febbraio 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	839,80	839,80	839,75	839,80	839,75	839,80	839,70	839,80	839,80	839,80
Dollaro canadese	701,30	701,30	701,25	701,30	701,50	701,30	701,40	701,30	701,30	701,30
Marco germanico	454,70	454,70	454,45	454,70	454,55	454,70	454,70	454,70	454,70	454,70
Fiorino olandese	420,60	420,60	420,25	420,60	420,65	420,60	420,78	420,60	420,60	420,60
Franco belga	28,765	28,765	28,75	28,765	28,78	28,66	28,773	28,765	28,765	28,75
Franco francese	196,83	196,83	197,13	196,83	196,90	196,83	196,88	196,83	196,83	196,85
Lira sterlina	1700,25	1700,25	1700,25	1700,25	1700,25	1700,22	1700,10	1700,25	1700,25	1700,25
Corona danese	163,22	163,22-	163,30	163,22	163,30	163,22	163,28	163,22	163,22	163,20
Corona norvegese	165,30	165,30	165,40	165,30	165,30	165,30	165,370	165,30	165,30	165,30
Corona svedese	193,03	193,03	193,10	193,03	195,05	193,03	193,12	193,03	193,03	193 —
Franco svizzero	505,22	505,22	505,10	505,22	505,25	505,22	505,02	505,22	505,22	505,25
Scellino austriaco	62,02	62,02	62,10	62,02	62,05	62,02	62,05	62,02	62,02	62,05
Escudo portoghese	17,90	17,90	17,73	17,90	17,67	17,90	17,80	17,90	17,90	17,90
Peseta spagnola	12,179	12,179	12,17	12,179	12,17	12,17	12,178	12,179	12,179	12,17
Yen giapponese	4,156	4,156	4,1650	4,156	4,156	4,15	4,156	4,156	4,156	4,15

Media dei titoli del 27 febbraio 1979

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	65,775
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	87,650
» 5,50 % » » 1968-83	85,625
» 5,50 % » » 1969-84	81,425
» 6 % » » 1970-85	80,550
» 6 % » » 1971-86	78,350
» 6 % » » 1972-87	76,975
» 9 % » » 1975-90	83,150
» 9 % » » 1976-91	83,400
» 10 % » » 1977-92	86,250
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82,750
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	100,650
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979	100,775
» » » » 1- 1-1978/80	100,725
» » » » 1- 3-1978/80	100,650
» » » » 1- 6-1978/80	100,600
» » » » 1- 8-1978/80	100,650
Buoni Tesoro Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss.	99,625
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss.	98,300
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	95,550
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	97,750
» » » 10 % 1- 1-1981	96,350
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	84,425
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	99,275
» » » 12 % 1- 4-1982	98,300

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 febbraio 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA	839,75
Dollaro canadese	701,35
Marco germanico	454,70
Fiorino olandese	420,69
Franco belga	28,769
Franco francese	196,855
Lira sterlina	1700,175
Corona danese	163,25
Corona norvegese	165,335
Corona svedese	193,075
Franco svizzero	505,12
Scellino austriaco	62,035
Escudo portoghese	17,85
Peseta spagnola	12,176
Yen giapponese	4,156

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 42

Corso dei cambi del 28 febbraio 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	840,20	840,20	840,30	840,20	840,20	840,85	840,30	840,20	840,20	840,20
Dollaro canadese	703,25	703,25	703,50	703,25	703,40	703,40	703,50	703,25	703,25	703,25
Marco germanico	453,82	453,82	454,25	453,82	453,90	454,10	453,82	453,82	453,82	453,80
Fiorino olandese	420,05	420,05	420,75	420,05	420,30	420,60	420,08	420,05	420,05	420,05
Franco belga	28,705	28,705	28,70	28,705	28,70	28,80	28,72	28,705	28,705	28,70
Franco francese	196,86	196,86	197,13	196,86	196,88	196,90	196,88	196,86	196,86	196,85
Lira sterlina	1700,15	1700,15	1701 —	1700,15	1699,65	1700 —	1700,20	1700,15	1700,15	1700,15
Corona danese	162,24	162,24	162,40	162,24	162,35	163,45	162,28	162,24	162,24	162,25
Corona norvegese	165,36	165,36	165,40	165,36	165,35	165,10	165,43	165,36	165,36	165,35
Corona svedese	192,85	192,85	192,90	192,85	192,86	192,90	192,87	192,85	192,85	192,85
Franco svizzero	503,92	503,92	504 —	503,92	504 —	503,15	503,98	503,92	503,92	503,90
Scellino austriaco	61,94	61,94	61,97	61,94	61,93	61,90	61,95	61,94	61,94	61,95
Escudo portoghese	17,90	17,90	17,73	17,90	17,70	17,90	17,70	17,90	17,90	17,90
Peseta spagnola	12,164	12,164	12,18	12,164	12,17	12,20	12,171	12,164	12,164	12,16
Yen giapponese	4,153	4,153	4,16	4,153	4,15	4,20	4,153	4,153	4,153	4,15

Media dei titoli del 28 febbraio 1979

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	65,900
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	87,650
» 5,50% » » 1968-83	85,625
» 5,50% » » 1969-84	80,925
» 6% » » 1970-85	80,550
» 6% » » 1971-86	78,350
» 6% » » 1972-87	76,975
» 9% » » 1975-90	83,150
» 9% » » 1976-91	83,400
» 10% » » 1977-92	86,625
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82,750
Certificati di credito del Tesoro 5,50% 1979	99,90
» » » Ind. 1-7-1979	100,675
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979	100,825
» » » » 1-1-1978/80	100,700
» » » » 1-3-1978/80	100,625
» » » » 1-6-1978/80	100,650
» » » » 1-8-1978/80	100,650
Buoni Tesoro Pol. 9% 1-4-1979 I emiss.	99,650
» » » 9% 1-10-1979 II emiss.	98,300
» » Nov. 5,50% 1-1-1980	95,500
» » Pol. 9% 1-1-1980	97,775
» » » 10% 1-1-1981	96,425
» » Nov. 5,50% 1-4-1982	84,400
» » Pol. 12% 1-1-1982	99,275
» » » 12% 1-4-1982	98,750

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 febbraio 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA	840,25
Dollaro canadese	703,375
Marco germanico	453,82
Fiorino olandese	420,065
Franco belga	28,712
Franco francese	196,87
Lira sterlina	1700,175
Corona danese	162,26
Corona norvegese	165,395
Corona svedese	192,86
Franco svizzero	503,95
Scellino austriaco	61,945
Escudo portoghese	17,80
Peseta spagnola	12,167
Yen giapponese	4,153

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Concorso pubblico, per esami e titoli, a cinquantotto posti di assistente in prova nel ruolo degli assistenti del personale della carriera esecutiva.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Vista la legge 7 dicembre 1961, n. 1264;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, relativa all'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 1° marzo 1975, n. 44 ed in particolare l'art. 3;

Vista la legge 8 luglio 1975, n. 305, che ha modificato il terzo comma dell'art. 8 del predetto testo unico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, concernente l'organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Visto il regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, e successive leggi, modificazioni ed integrazioni e la legge 4 marzo 1952, numero 137, e successive modificazioni, a beneficio dei combattenti ed assimilati;

Udito il parere del consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica numero 805/1975;

Accertato che nel ruolo del personale della carriera esecutiva degli assistenti di cui alla tabella III 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 805/1975, sussistono vacanze per indire un concorso pubblico a cinquantotto posti di assistente in prova;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami e titoli, a cinquantotto posti di assistente in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva del Ministero per i beni culturali e ambientali; i posti sono ripartiti per contingenti regionali e per specializzazioni, secondo il seguente prospetto:

Regione Abruzzo:
assistente archeologico . posti 2

Regione Basilicata:
assistente archeologico . . . . posti 1

Regione Calabria:
assistente archeologico . . posti 2

Regione Campania:
assistente archeologico posti 1
assistente per i beni artistici e storici . . . » 1

posti 2

Regione Emilia-Romagna:
assistente archeologico . posti 3
assistente per i beni ambientali e architettonici » 2
assistente per i beni artistici e storici . » 1

posti 6

Regione Friuli-Venezia Giulia:
assistente per i beni ambientali e architettonici posti 1

Regione Lazio:
assistente archeologico posti 5
assistente per i beni artistici e storici . . . » 4

posti 9

Regione Liguria:
assistente archeologico posti 1
assistente per i beni ambientali e architettonici » 1

posti 2

Regione Lombardia:
assistente archeologico . posti 2
assistente per i beni artistici e storici . . » 1

posti 3

Regione Marche:
assistente archeologico . posti 2
assistente per i beni ambientali e architettonici » 2

posti 4

Regione Molise:
assistente per i beni ambientali e architettonici posti 1

Regione Piemonte:
assistente archeologico . . . posti 3
assistente per i beni ambientali e architettonici » 2
assistente per i beni artistici e storici . . . » 2

posti 7

Regione Puglia:
assistente archeologico . . posti 2
assistente per i beni artistici e storici . . » 1

posti 3

Regione Sardegna:
assistente archeologico . . . . posti 3

Regione Toscana:
assistente archeologico . . . . posti 4
assistente per i beni ambientali e architettonici » 2

posti 6

Regione Umbria:
assistente archeologico . . . . posti 1
assistente per i beni artistici e storici . . . » 1

posti 2

Regione Veneto:
assistente archeologico . . . . posti 2
assistente per i beni ambientali e architettonici » 1
assistente per i beni artistici e storici . . . » 1

posti 4

E' consentita la scelta di un solo contingente regionale e di una sola specializzazione.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma d'istituto d'istruzione secondaria di primo grado.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione dei limiti di età previsti dalle disposizioni vigenti; si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

del personale civile di ruolo dello Stato;

del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta.

F) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

G) Non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *D*), del testo unico degli impiegati civili dello Stato appro-

vato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

H) Idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta in qualsiasi momento l'esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Presentazione delle domande - Termini e modalità

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, unitamente ai titoli di cui al successivo art. 6, dovranno essere spedite esclusivamente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali, amministrativi e del personale - Divisione VIII - Via del Collegio Romano, 27 - 00186 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione, di cui si allega uno schema esemplificativo al quale i candidati sono invitati ad attenersi, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) la regione per la quale intendono concorrere; è consentita l'indicazione di una sola regione. Non verranno prese in considerazione le domande che non contengono tale indicazione. Qualora nella domanda vengano indicate più regioni, la domanda sarà considerata utilmente prodotta solo per la regione indicata per prima;

b) la specializzazione prescelta nell'ambito di quelle messe a concorso per la regione per la quale il candidato concorre;

c) le proprie generalità (le donne coniugate indicheranno il cognome da nubile, seguito dal proprio nome e dal cognome del marito);

d) la data ed il luogo di nascita nonchè, nel caso che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età e che consente di prescindere da tale limite;

e) il possesso della cittadinanza italiana;

f) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime:

g) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

h) il titolo di studio con l'indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

i) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

l) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti d'impiego;

m) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo;

n) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione nell'ambito della regione per la quale concorrono.

La dichiarazione generica di essere in possesso di tutti i requisiti non sarà ritenuta valida.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale o da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; per i dipendenti dello Stato e per coloro che prestano servizio militare è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso cui prestano servizio.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 4.

Commissione giudicatrice

La commissione esaminatrice del concorso sarà composta ai sensi dell'art. 3, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 5.

Prove d'esame

Gli esami consistono in una prova scritta, una prova pratica ed un colloquio:

Prova scritta:

relazione sulla raccolta degli elementi relativi ad un lavoro di scavo o di restauro nel settore di specializzazione prescelto dal candidato.

La prova scritta avrà la durata di sei ore.

Prova pratica:

prova grafica elementare nel settore di specializzazione del candidato.

La prova pratica avrà la durata di sei ore.

Ove, per il numero dei candidati non si renda possibile lo svolgimento della prova pratica in unico contesto di tempo e di luogo, è in facoltà dell'amministrazione di dividere i candidati in gruppi secondo la regione prescelta e di convocarli a scaglioni in giorni separati per eseguire la prova stessa.

Colloquio:

Il colloquio verterà sull'oggetto della prova scritta e di quella pratica, nonchè sulle seguenti materie:

1) tecniche d'esecuzione e materiali costitutivi dei beni storico-artistici;

2) nozioni elementari di aritmetica e geometria;

3) nozioni sulla tenuta del giornale di lavoro e della relativa contabilità;

4) normativa essenziale concernente la tutela dei beni culturali e ambientali e l'ordinamento del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Art. 6.

Titoli valutabili ai fini del concorso

In aggiunta alla votazione complessiva di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, la commissione giudicatrice dispone, ai sensi dell'art. 10 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 686, di un massimo di cinque decimi per titoli professionali ed amministrativi che i concorrenti ritengano presentare ed eventualmente una dichiarazione da cui risulti l'esito conseguito nei precedenti concorsi per lo stesso impiego.

Non saranno valutati i titoli che per qualsiasi motivo non verranno trasmessi entro il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, nè è consentito fare riferimento a documenti a qualsiasi titolo depositati agli atti dell'amministrazione.

Art. 7.

Diario delle prove

La prova scritta avrà luogo il 12 maggio 1979, alle ore otto presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, Roma.

I candidati, che non abbiano ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal predetto concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, nella sede, nel giorno e nell'ora sopraindicati, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta d'identità, tessera postale, porto di armi, passaporto o patente automobilistica.

Art. 8.

Ammissione alla prova pratica ed al colloquio

Sono ammessi a sostenere la prova pratica attinente alla specializzazione prescelta i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a sette decimi nella prova scritta.

La prova pratica avrà luogo in Roma, nel giorno e nell'ora che verranno comunicati ai candidati in tempo utile, con la indicazione del voto riportato nella prova scritta.

Sono ammessi a sostenere il colloquio i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore ai sei decimi nella prova pratica.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio sarà data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerlo con l'indicazione del voto riportato nella prova pratica nonchè della sede e del giorno in cui dovranno sostenere il colloquio stesso.

Il colloquio non s'intende superato se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

Art. 9.

Svolgimento del colloquio

Le sedute della commissione, durante lo svolgimento del colloquio, sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è affisso all'albo della sede d'esame nel medesimo giorno.

Art. 10.

Titoli di precedenza e preferenza

I candidati che dal suddetto elenco rilevino di aver riportato una votazione non inferiore a sei decimi debbono far pervenire al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali, amministrativi e del personale - Divisione VIII - Via del Collegio Romano, 27 - 00186 Roma, entro il termine perentorio di venti giorni che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco di cui al precedente art. 9, i documenti comprovanti il possesso dei titoli di precedenza e preferenza nella nomina, di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi, semprechè, siano stati documentati entro i termini di cui al precedente comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Art. 11.

Graduatorie del concorso

Espletate le prove del concorso, la commissione forma, per ogni contingente regionale e per ogni specializzazione, le graduatorie generali di merito secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva costituita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta, nella prova pratica, e nel colloquio e dal punteggio attribuito ai titoli, di cui all'art. 6 del presente bando.

Con decreto ministeriale, ai sensi dell'art. 3 della legge 1° marzo 1975, n. 44, saranno approvate le graduatorie generali regionali di merito, quelle dei vincitori e quelle dei candidati dichiarati idonei, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. Ai soli fini dell'immissione in ruolo le singole graduatorie regionali verranno a costituire una graduatoria unica, ferme restando, nei riguardi delle singole graduatorie, le riserve dei posti e le preferenze previste dalle norme vigenti.

Le graduatorie stesse saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale.*

Dalla pubblicazione del predetto avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 12.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali, amministrativi e del personale - Via del Collegio Romano, 27 - 00186 Roma, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto per riassunto dell'atto di nascita.

I candidati che hanno superato il 35° anno di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, devono produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione del limite stesso, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza ai termini del precedente art. 10;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dello aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa deve essere menzionata con dichiarazione che essa non menomi l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

I candidati invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi del lavoro, invalidi per servizio ed invalidi civili devono produrre una dichiarazione, rilasciata da uno dei sanitari di cui al primo comma del presente paragrafo *e*) comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado dell'invalidità o della mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito, di cui al primo comma del presente articolo, e contenere l'attestazione dell'eseguito accertamento di cui al primo comma dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione si riserva di sottoporre i predetti candidati invalidi agli accertamenti di cui al primo comma dell'articolo 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

L'amministrazione si riserva, inoltre, di sottoporre i vincitori del concorso alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica;

f) titolo originale di studio o copia dello stesso, autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciata dall'amministrazione dalla quale l'aspirante dipende.

Tale documento deve essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo presso l'amministrazione statale;

h) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Tutti i documenti suindicati devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 13.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè in ciascun atto si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti, di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) e *g*) del precedente art. 12, debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'amministrazione, di cui al primo comma dell'articolo stesso.

I candidati impiegati civili di ruolo dello Stato dovranno produrre i documenti di cui alle lettere *e*), *f*) e *g*) del ricordato art. 12.

I concorrenti che si trovino alle armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *e*) ed *h*) del precedente articolo, un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Non si ammettono riferimenti a documenti di rito presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Art. 14.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

L'amministrazione, accertato il possesso dei requisiti per la ammissione all'impiego, provvede ad adottare il formale provvedimento di nomina in prova dei vincitori del concorso.

Tale provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Art. 15.

I vincitori del concorso sono nominati assistenti in prova nel ruolo della carriera esecutiva del Ministero per i beni culturali e ambientali ed assegnati ad un istituto dipendente con sede nella regione per la quale hanno concorso.

Coloro che, senza giustificato motivo, non assumono servizio nell'ufficio di destinazione entro il termine loro assegnato, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Durante il primo quinquennio di servizio, a decorrere dalla nomina in prova, i vincitori non potranno ottenere il trasferimento, a domanda, ad una sede diversa da quella in cui verranno assegnati all'atto della nomina.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 novembre 1978

p. *Il Ministro*: SPITELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1979
Registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 139

ALLEGATO

Schema di domanda
(da compilarsi su carta da bollo)

Al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali, amministrativi e del personale - Divisione VIII - Via del Collegio Romano n. 27 - 00186 ROMA.

Il sottoscritto . . (le donne coniugate indicheranno il cognome da nubile, seguito dal proprio nome e dal cognome del marito), nato a . . . (provincia di . . . .) il . ., residente in . . . . . (provincia di . .), via . . n. . ., chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per esami e per titoli, a cinquantotto posti di assistente in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva del Ministero per i beni culturali e ambientali, indetto con decreto ministeriale 28 novembre 1978.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè (1) . . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) concorre per il contingente della regione . e per la specializzazione di . . . . .,

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . ., (oppure) non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . .,

4) non ha riportato condanne penali; (oppure) ha riportato le seguenti condanne penali (2) . .,

5) è in possesso del seguente titolo di studio . ., conseguito presso . . . . nell'anno scolastico . .,

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . .,

7) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni . .,

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

9) si impegna a comunicare le eventuali variazioni del proprio indirizzo;

10) è disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi destinazione nell'ambito della regione prescelta.

Il sottoscritto allega i seguenti titoli (3) . . .

Data, ...

Firma . . . . (4)

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . (indicare anche il numero del codice di avviamento postale).

Autenticazione della firma . . . . .

(1) Tale precisazione è richiesta soltanto ai candidati che abbiano superato il 35° anno di età e che abbiano titoli per la elevazione del suddetto limite.

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) Allegare all'istanza i titoli di cui all'art. 6 del bando eventualmente posseduti.

(4) La firma deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare è sufficiente, rispettivamente, il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(1831)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

ISTITUTO STORICO ITALIANO PER L'ETA' MODERNA E CONTEMPORANEA

Concorso a tre posti di alunno presso la scuola di storia moderna e contemporanea, per un triennio

IL PRESIDENTE

Visto il regio decreto-legge 9 novembre 1925, n. 2157;

Visto il regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1226, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1934, n. 2124, concernente gli istituti nazionali di studi storici;

Visto il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, convertito in legge con la legge 29 gennaio 1975, n. 5;

Visto il regolamento per la scuola di storia moderna e contemporanea annessa all'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, approvato con decreto ministeriale 10 novembre 1936, e successive modifiche, approvate con i decreti ministeriali 16 febbraio 1962 e 17 febbraio 1965;

Sentito il consiglio direttivo dell'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea.

Vista l'approvazione in data 23 novembre 1978 del bando di concorso a due posti di professori e ad un posto di funzionari del ruolo del personale della carriera direttiva degli archivi di Stato da parte del presidente della giunta centrale per gli studi storici, a norma dell'art. 7 del decreto ministeriale 10 novembre 1936;

Bandisce un concorso

a tre posti di alunno presso la scuola di storia moderna e contemporanea annessa all'Istituto, per un triennio, così ripartiti:

a) due posti riservati a professori di ruolo degli istituti di istruzione secondaria;

b) un posto riservato a funzionari del ruolo del personale della carriera direttiva degli archivi di Stato.

Possono prendere parte al concorso coloro i quali con pubblicazioni, titoli e documenti, dimostrino preparazione nelle materie storiche, relativamente all'età moderna e contemporanea, con particolare riguardo ai fini che la scuola si propone.

Le domande, in carta legale, indirizzate al presidente dell'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, dovranno essere inviate, a mezzo plico raccomandato, dai candidati tramite l'amministrazione di appartenenza al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale - Ufficio centrale per i beni librari e gli istituti culturali - Divisione II - Piazza Marconi, 25, EUR, non altre sessanta giorni dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*, pena l'esclusione, salvo il disposto dell'art. 2, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Le domande dovranno essere corredate da:

a) certificato di laurea, in originale o in copia conforme;

b) notizie in tre esemplari sull'operosità scientifica;

c) lavori a stampa, manoscritti e qualsiasi altro titolo o documento che si ritenga utile presentare;

d) dichiarazione dell'amministrazione di appartenenza, in data non anteriore di un mese a quella della pubblicazione del presente bando, comprovante la data di nascita, la qualifica del candidato medesimo e infine che egli si trova in attività di servizio;

e) dichiarazione con la quale il concorrente si impegna, qualora risulti vincitore, a risiedere a Roma durante il periodo di alunnato presso la scuola.

Sono da escludersi dalla partecipazione al concorso coloro i quali, alla data della pubblicazione del presente bando, abbiano superato il termine di dodici anni dal conseguimento della laurea, o, per coloro che sono in possesso di più lauree, dal conseguimento dell'ultima laurea.

I candidati, oltre il francese, devono conoscere un'altra lingua straniera a loro scelta (inglese, tedesco, spagnolo). E' in facoltà della commissione giudicatrice accertarsi mediante conversazione e brevi saggi di traduzione orale, se i concorrenti rispondano a tale requisito, come pure invitarli a un colloquio orientativo sul loro programma di lavoro.

In base alla graduatoria proposta dalla commissione giudicatrice ed approvata dal Ministero per i beni culturali e ambientali, i vincitori saranno comandati presso la scuola per un triennio, tramite il Ministero per i beni culturali e ambientali.

Ai vincitori chiamati presso la scuola è riservata a norma dell'art. 13, del decreto ministeriale 10 novembre 1936 e modificato con decreto ministeriale 12 luglio 1956, una indennità che sarà caso per caso fissata dal presidente dell'Istituto, tenendo conto della natura del lavoro affidato, delle sedi di effettivo lavoro e delle eventuali disposizioni legislative che regolano i dipendenti da amministrazioni statali e che consentano o vietino la corresponsione di indennità.

Ai membri della scuola è fatto divieto di assumere e conservare senza autorizzazione del presidente dell'Istituto qualsiasi altra occupazione o incarico, sotto pena di cessare di far parte della scuola stessa; essi possono altresì cessare di appartenervi in qualunque momento per effetto dei giudizi negativi previsti dall'art. 15 del decreto ministeriale 10 novembre 1936.

Per tutto quanto non previsto esplicitamente nel presente bando, si osservano le disposizioni del regolamento della scuola di storia moderna e contemporanea approvato con decreto ministeriale 10 novembre 1936, successivamente modificato con decreti ministeriali 16 febbraio 1962 e 17 febbraio 1965.

Roma, addì 11 dicembre 1978

Il presidente: SAITTA

(1794)

MINISTERO DELLA SANITA'

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a direttore di farmacia, sessione anno 1977

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1977, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 2 novembre 1977, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1977;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a direttore di farmacia, sessione anno 1977, nominata con decreto ministeriale 18 ottobre 1978, e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a direttore di farmacia, sessione anno 1977, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Cesaroni Marcello, nato ad Urbino il 27 settembre 1944 — punti 100 su 100
2. Fontanesi Corrado, nato a Reggio Emilia il 16 maggio 1939 . . . » 100 »
3. Venchierutti Renzo, nato a Venezia il 3 giugno 1944 » 98 »
4. Principato Giuseppe, nato a Dinami il 20 settembre 1938 . . . » 90 »
5. Bonelli Domenico, nato a Grassano il 29 aprile 1937 » 80 »
6. Menchi Marisa, nata a Pistoia il 20 agosto 1931 . . . » 80 »
7. Moschetta Vincenzo, nato a Bitonto il 30 ottobre 1942 . . » 80 »
8. Boldrin Giuliana, nata a Venezia il 10 dicembre 1939 . . » 78 »
9. Cerrito Alberto, nato a Grosseto il 27 ottobre 1934 . . . . . . » 78 »
10. Garofoli Rodolfo, nato a Sassoferrato il 16 novembre 1936 . . . . . . punti 77 su 100
11. Vergine Gian Carlo, nato a Sogliano Cavour il 5 novembre 1941 . . . . . » 76 »
12. Andreotti Anna Maria, nata a Bologna il 22 aprile 1943 . . . . » 75 »
13. Laudo Marco, nato a Modugno il 18 febbraio 1933 . . . . » 75 »
14. Mazzoni Maria Teresa, nata a Livorno il 26 giugno 1941 . . . . » 75 »
15. Parziale Giorgio, nato a Benevento il 22 marzo 1938 . . . . » 75 »
16. Guerra Cesare, nato a Fano il 25 marzo 1932 . . . . » 73 »
17. Solinas Pier Luigi, nato a Sassari il 3 gennaio 1942 . . . . » 73 »
18. Bacchiassi Romano, nato a Pesaro il 2 agosto 1933 . . . . » 71 »
19. Putaturo Vincenzo, nato a Napoli il 30 giugno 1935 . . . . » 71 »

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 febbraio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(1699)

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di ematologia, sessione anno 1977

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1977, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 2 novembre 1977, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1977;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità ad aiuto di ematologia, sessione anno 1977, nominata con decreto ministeriale 18 ottobre 1978;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di ematologia, sessione anno 1977, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Battista Raffaele, nato a Padova il 3 maggio 1946 . . . . punti 100 su 100
2. Monco Antonietta, nata a Badia Polesine il 15 luglio 1940 . . . . » 95 »
3. Nardelli Simonella, nata a Coredo il 17 novembre 1944 . . . . » 95 »
4. Gabbas Attilio Graziano Giuseppe, nato a Nuoro il 12 marzo 1947 . . . . . » 92 »
5. Camerone Giuseppe, nato a Sant'Angelo Lomellina il 27 novembre 1942 . . . » 90 »
6. Iacone Antonio, nato a Chivasso il 1° gennaio 1946 . . . . » 90 »
7. Fontanarosa Renato, nato a Portici il 22 luglio 1940 . . . . » 87 »
8. Biffoni Franco, nato a Roma il 4 luglio 1944 . . . . » 85 »
9. Cerri Raffaella, nata a Lodi il 25 aprile 1947 . . . . » 85 »
10. Galloro Francesco, nato a Cervinara il 12 luglio 1942 . . . . » 85 »
11. Miraglia Eustachio, nato a Napoli il 1° novembre 1942 . . . . » 85 »
12. Dell'Erba Giovanni, nato ad Irsina il 5 febbraio 1947 . . . . » 83 »
13. Fioretti Daniele, nato a Castiglione d'Intelvi il 30 marzo 1945 . . . . . » 83 »
14. Monarca Bruno, nato a Bergamo il 26 marzo 1943 . . . . » 78 »

15. Magnano Nicola, nato a Catania il 22 gennaio 1943 . . . punti 75 su 100
16. Tirinnanzi Piero, nato a Reggello il 30 settembre 1934 . . . . . » 70 »

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 febbraio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(1700)

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di medicina legale e delle assicurazioni sociali, sessione anno 1977.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1977, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 2 novembre 1977, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1977;
Visto il proprio decreto in data 18 ottobre 1978, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dello esame in epigrafe (in corso di registrazione);
Considerato che il prof. Stassi Marco ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per impegni accademici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;
Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Guardabasso Biagio, direttore dell'istituto di medicina legale e delle assicurazioni dell'Università di Catania, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di medicina legale e delle assicurazioni sociali, che si terrà a Roma il giorno 20 novembre 1978, in sostituzione del prof. Stassi Marco, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 novembre 1978

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1979
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 97

(1697)

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia plastica, sessione anno 1977.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1977, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 2 novembre 1977, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1977;
Visto il proprio decreto in data 18 ottobre 1978, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dello esame in epigrafe (in corso di registrazione);
Considerato che il prof. Vecchioni Roberto ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per impegni congressuali all'estero;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;
Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Radici Guido, direttore dell'istituto di chirurgia plastica e ricostruttiva dell'Università di Milano, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia plastica, che si terrà a Roma il giorno 2 dicembre 1978, in sostituzione del prof. Vecchioni Roberto, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 novembre 1978

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1979
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 95

(1698)

Rettifica alla graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di radiologia, sessione anno 1976

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 27 novembre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 16 gennaio 1979, concernente la graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di radiologia, sessione anno 1976;
Accertato che al n. 100 del citato elenco è stato erroneamente riportato il cognome Mizzi Paolo anziché Mirri Paolo;
Considerato che occorre procedere alla rettifica di tale errore materiale di trascrizione;

Decreta:

Al n. 100 della graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di radiologia, sessione anno 1976, approvata con decreto ministeriale 27 novembre 1978 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 16 gennaio 1979, leggasi Mirri Paolo anziché Mizzi Paolo.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(1701)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

Concorso ad un posto di ragioniere (carriera di concetto) dell'ufficio del veterinario di confine

Con decreto 17 luglio 1978, n. 20259/Pr., registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1978, registro n. 1, foglio n. 239, e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino Alto-Adige n. 5, del 30 gennaio 1979, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un pubblico concorso ad un posto di ragioniere (carriera di concetto) dell'ufficio del veterinario di confine.

Tale posto è riservato agli appartenenti al gruppo linguistico tedesco, che abbiano superato l'esame di accertamento della conoscenza delle lingue italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Il termine di partecipazione al concorso è fissato in trenta giorni dalla anzidetta data del 30 gennaio 1979.

(1712)

Concorso a undici posti di revisore tecnico (carriera di concetto) dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici

Con decreto 15 luglio 1978, n. 20169/Pr., registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1978, registro n. 1, foglio n. 240, e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino Alto-Adige n. 5, del 30 gennaio 1979, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un pubblico concorso a undici posti di revisore tecnico (carriera di concetto) dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Di tali posti uno è riservato agli appartenenti al gruppo linguistico italiano e dieci posti sono riservati agli appartenenti al gruppo linguistico tedesco.

Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento della conoscenza delle lingue italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Il termine per la partecipazione al concorso è fissato in trenta giorni dalla anzidetta data del 30 gennaio 1979.

(1713)

Concorso ad un posto di archivista (carriera direttiva) dell'archivio di Stato di Bolzano

Con decreto 15 luglio 1978, n. 20161/Pr., registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1978, registro n. 1, foglio n. 242, e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino Alto-Adige n. 5, del 30 gennaio 1979, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un pubblico concorso ad un posto di archivista (carriera direttiva) dell'archivio di Stato di Bolzano.

Tale posto è riservato agli appartenenti al gruppo linguistico tedesco, che abbiano superato l'esame di accertamento della conoscenza delle lingue italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Il termine di partecipazione al concorso è fissato in trenta giorni dalla anzidetta data del 30 gennaio 1979.

(1714)

OSPEDALE BRONCOPNEUMOTISIOLOGICO « COL. D'AVANZO » DI FOGGIA

Concorso a due posti di assistente di pneumologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di pneumologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Foggia.

(621/S)

OSPEDALI UNIFICATI DI FERMO E PORTO S. GIORGIO

Concorso a tre posti di assistente della divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente della divisione di medicina generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Fermo (Ascoli Piceno).

(625/S)

OSPEDALE « S. TIMOTEO » DI TERMOLI

Concorso ad un posto di assistente di cardiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Termoli (Campobasso).

(649/S)

CIVICO OSPEDALE DI CARRARA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;
un posto di aiuto di malattie infettive;
un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;
un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa (ufficio concorsi) dell'ente in Carrara (Massa-Carrara).

(628/S)

OSPEDALE ORTOPEDICO « E. ALBANESE » DI PALERMO

Concorso ad un posto di primario di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e per le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Palermo.

(634/S)

OSPEDALE CIVILE DI DEMONTE

Concorso ad un posto di primario di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Demonte (Cuneo).

(635/S)

OSPEDALI CIVILI DI GENOVA-S. PIER D'ARENA

Concorso ad un posto di aiuto della sezione autonoma di chirurgia plastica e maxillo-facciale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della sezione autonoma di chirurgia plastica e maxillo-facciale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Genova-S. Pier d'Arena.

(636/S)

OSPEDALE «S. GIUSEPPE E MELORIO» DI S. MARIA CAPUA VETERE

Concorso ad un posto di assistente analista medico o biologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente analista medico o biologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria (ufficio personale) dell'ente in S. Maria Capua Vetere (Caserta).

(620/S)

OSPEDALI RIUNITI «V. LEONARDI - E. RIBOLI» DI LAVAGNA

Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Lavagna (Genova).

(623/S)

OSPEDALE AL MARE DI VENEZIA-LIDO

Concorso ad un posto di assistente di radiologia e terapia fisica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia e terapia fisica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Venezia-Lido.

(624/S)

OSPEDALE CIVILE DI GENOVA-NERVI

Concorso ad un posto di primario della divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Genova-Nervi.

(622/S)

OSPEDALE CIVILE DI SIDERNO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso;

un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche;

un posto di assistente di dermatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Siderno (Reggio Calabria).

(629/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche;

un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Siderno (Reggio Calabria).

(629-bis/S)

OSPEDALE MAGGIORE DI CHIERI

Concorso ad un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Chieri (Torino).

(627/S)

Revoca del concorso ad un posto di aiuto di medicina generale

Il concorso ad un posto di aiuto di medicina generale, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. **43 del 13** febbraio 1979, è revocato.

(633/S)

REGIONI

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 6 novembre 1978, n. **66.**

Disposizioni per il passaggio ai comuni dei beni e del personale dei soppressi patronati scolastici e consorzi provinciali dei patronati scolastici.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 20 *novembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I consigli di amministrazione e le giunte esecutive dei patronati scolastici ed i consigli di presidenza dei consorzi provinciali dei patronati scolastici sono sciolti.

I presidenti o commissari straordinari dei patronati scolastici e dei consorzi provinciali assumono la carica di commissari liquidatori. Nel caso in cui la carica di presidente risulti vacante per qualsiasi motivo, il commissario liquidatore è nominato dal presidente della giunta regionale con proprio decreto.

I commissari liquidatori svolgono le funzioni di ordinaria amministrazione ed assicurano la continuità dei servizi di assistenza scolastica in atto, sino al termine dell'anno scolastico 1977-78.

I commissari liquidatori procedono alla ricognizione dei beni mobili ed immobili, dei servizi di assistenza scolastica e del personale dei patronati e loro consorzi, nonché delle attività e passività degli stessi.

In particolare:

a) alla rilevazione della consistenza patrimoniale del patronato o consorzio; alla elencazione e ricognizione dei beni, alla loro descrizione e catalogazione, nonché alla identificazione dei beni patrimoniali, con l'indicazione dei dati catastali e della provenienza;

b) alla ricognizione dei rapporti giuridici pendenti;

c) alla ricognizione dei conti consultivi non ancora approvati ed alla trasmissione dei medesimi all'ente locale competente ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale 1° settembre 1972, n. 5;

d) alla ricognizione dei servizi prestati dall'ente, accertando i mezzi con i quali si è provveduto al finanziamento degli stessi nell'esercizio finanziario in corso.

Art. 2.

I beni mobili ed immobili dei patronati scolastici sono trasferiti al patrimonio dei rispettivi comuni.

Agli stessi comuni sono trasferiti i rapporti giuridici facenti capo ai patronati scolastici.

I beni mobili ed immobili dei consorzi provinciali dei patronati scolastici ed i rapporti giuridici facenti capo agli stessi sono trasferiti ai comuni, previa ripartizione da effettuarsi con deliberazione della giunta regionale, sentiti i comuni interessati, ad esclusione degli scuolabus che vengono trasferiti ai comuni che curano la gestione del servizio.

Art. 3.

Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge o dal ricevimento del provvedimento di nomina, il commissario liquidatore dovrà provvedere a tutti gli adempimenti riguardanti il trasferimento dei beni e del personale al comune.

Art. 4.

Trasferimento del personale

Il personale di ruolo o con rapporti di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso i patronati scolastici alla data del 31 dicembre 1977 è assegnato ai rispettivi comuni a decorrere dal 1° giugno 1978.

All'inquadramento di detto personale nei ruoli organici dei comuni di destinazione, che avrà effetto dalla data di assegnazione di cui al comma precedente, si provvederà con le modalità che saranno indicate in apposita legge regionale, da emanarsi entro il 31 dicembre 1978.

Fino all'inquadramento di cui al comma precedente al personale stesso continueranno ad applicarsi, da parte dei comuni, le norme relative allo stato giuridico ed al trattamento economico previsto dall'ordinamento di provenienza.

Tale personale, a decorrere dalla data di assegnazione sarà iscritto ai fini del trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza alla C.P.D.E.L. (Cassa pensioni dipendenti enti locali) e all'I.N.A.D.E.L. (Istituto nazionale di assistenza per i dipendenti da enti locali).

Per i rapporti di lavoro subordinato aventi natura diversa da quelli indicati al primo comma, i comuni subentrano nella relativa titolarità già facente capo agli enti estinti.

Il commissario liquidatore è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti relativi al trasferimento del personale al comune. In particolare dovrà trasmettere allo stesso:

a) l'elenco del personale in servizio, con specificazione del ruolo, qualifica e trattamento economico e previdenziale in atto;

b) il regolamento dell'ente con annessa pianta organica del personale;

c) i fascicoli personali di tutti i dipendenti trasferiti al comune nonché la documentazione relativa alla posizione previdenziale e contributiva dei dipendenti.

Il commissario liquidatore è altresì tenuto a trasmettere al comune, entro novanta giorni della definitiva approvazione della presente legge gli atti relativi agli eventuali rapporti di lavoro subordinato.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano al personale in servizio presso i consorzi provinciali dei patronati scolastici; viene assegnato ai comuni previa ripartizione del personale stesso fra i comuni da effettuarsi di intesa fra Regione e comuni medesimi, con deliberazione della giunta regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 6 novembre 1978

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 4 novembre 1978.

(1139)

LEGGE REGIONALE 14 novembre 1978, n. **67.**

Assestamento del bilancio di previsione della regione Lazio per l'anno finanziario 1978.

(*Pubblicata nel suppl. ord. n.* 1 *al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 9 *dicembre* 1978)

(*Omissis*).

(1140)

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 1978, n. **29.**

Note di variazione di bilancio per l'esercizio finanziario 1978 per l'assistenza ospedaliera.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 16 *dicembre* 1978)

(*Omissis*).

(725)

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 28 novembre 1978, n. **52**.

Modifica alla legge regionale 27 ottobre 1978, n. 45, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 luglio 1977, n. 39 ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 58 *del* 12 *dicembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 2 della legge regionale 27 ottobre 1978, n. 45, è così modificato:

« Tale ulteriore integrazione è di L. 2.240 ed è da calcolarsi in aggiunta all'indennità prevista dalla legge statale n. 555 del 10 agosto 1976 ed alla quota stabilita dalla legge regionale 30 luglio 1977, n. 39 e viene corrisposta per ogni giorno di effettiva frequenza a partire dal 1° luglio 1978 ».

Art. 2.

L'art. 3 della legge regionale 27 ottobre 1978, n. 45, è così modificato:

« All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 714 milioni per l'anno 1978, si fa fronte con lo stanziamento di cui al cap. 606 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978, previamente integrato della somma di lire 714 milioni mediante prelievo di pari ammontare dallo stanziamento di cui al cap. 601 dello stato di previsione medesimo, che si riduce di pari importo ».

Art. 3.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 28 novembre 1978

RUSSO

LEGGE REGIONALE 28 novembre 1978, n. **53**.

Modifiche alla legge regionale 19 novembre 1976, n. 28, recante modifiche alla legge regionale 16 novembre 1973, n. 20: « Concessione di contributi a fondo perduto alle imprese artigiane della Campania ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 58 *del* 12 *dicembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'art. 2 della legge 19 novembre 1976, n. 28, è sostituito dal seguente:

« La giunta regionale, su proposta dell'assessore competente, sulla base dell'istruttoria espletata e del parere espresso dalle commissioni provinciali per l'artigianato, delibera la concessione dei contributi e le modalità dell'erogazione dei medesimi, nonchè la restituzione dei contributi stessi e sugli altri adempimenti in relazione all'art. 5 della legge 16 novembre 1973, n. 20.

Alla vigilanza ed all'attuazione delle iniziative relative all'anno in corso ed a quello precedente, ammesse a contributi, anche ai fini di quanto prescritto dall'art. 5 della legge 16 novembre 1973, n. 20, provvede l'assessore competente mediante dipendenti della Regione con qualifica non inferiore a quella corrispondente a collaboratore dei livelli funzionali regionali di cui alla legge regionale 16 marzo 1974, n. 11, e successive modificazioni.

Ai predetti dipendenti, per gli accertamenti tecnici e per l'espletamento di quanto previsto al comma precedente, competerà la relativa indennità di missione oltre al rimborso delle spese di viaggio ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 28 novembre 1978

RUSSO

LEGGE REGIONALE 28 novembre 1978, n. **54**.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 25 agosto 1977, n. 46: « Agevolazioni per consentire l'accesso al credito alle imprese artigiane ed interventi regionali a favore di nuovi insediamenti artigiani ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 58 *del* 12 *dicembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 1, dopo la parola « mutui » viene eliminata la parola « quinquennali ».

Art. 2.

Il quarto punto dell'art. 9, è sostituito dal seguente:

da cinque rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative di cui almeno quattro presenti nel C.N.E.L.

Art. 3.

Al primo comma dell'art. 14, si aggiungono i seguenti commi:

Le suddette somme, che saranno accreditate su un conto intestato alla Cassa per il credito alle imprese artigiane presso un istituto di credito scelto di comune accordo con la stessa, sono incrementate degli interessi che matureranno sul predetto conto, in aumento del conferimento regionale.

Le somme versate per ciascun esercizio e non impegnate nello stesso esercizio od in altri precedenti, rimarranno accreditate sul conto per essere impegnate nei successivi esercizi.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 28 novembre 1978

RUSSO

LEGGE REGIONALE 28 novembre 1978, n. **55.**

Rifinanziamento della legge regionale 10 aprile 1975, n. 16: « Contributo all'Ente per le ville vesuviane per l'anno 1976 ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 58 *del* 12 *dicembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le finalità previste dalla legge regionale 10 aprile 1975, n. 16, la regione Campania è autorizzata ad erogare in favore dell'Ente per le ville vesuviane, il contributo di lire 200 milioni per l'anno 1976.

Art. 2.

All'onere di 200 milioni derivante dalla presente legge si fa fronte con lo stanziamento di cui al cap. 404 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978, previamente integrato dalla somma di 200 milioni mediante prelievo dello stanziamento di cui al cap. 135 dello stato di previsione medesimo che si riduce di pari importo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 28 novembre 1978

RUSSO

LEGGE REGIONALE 28 novembre 1978, n. **56.**

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1978 (terzo provvedimento).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 58 *del* 12 *dicembre* 1978)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1978, n. **57.**

Modifiche alla legge regionale 16 marzo 1974, n. 11.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 58 *del* 12 *dicembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il secondo comma dell'art. 41 della legge regionale 16 marzo 1974, n. 11, è così modificato:

« La commissione paritetica è composta:

1) dal presidente della giunta o da un suo delegato, che la presiede;

2) da un consigliere regionale per ciascuna delle forze politiche presenti in consiglio o designati dalle medesime;

3) da un numero di membri designati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e scelti tra il personale della Regione pari a quello di cui al punto 2).

Gli assessori regionali non possono far parte della rappresentanza di cui al punto 2) ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 5 dicembre 1978

RUSSO

(553)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 settembre 1978, n. **17.**

Regolamento di esecuzione della legge provinciale 30 luglio 1977, n. 28: « Norme per la formazione, specializzazione, riqualificazione e aggiornamento del personale dei servizi sanitari ».

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 56 *del* 7 *novembre* 1978)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge provinciale 30 luglio 1977, n. 28, concernente: « Norme per la formazione, specializzazione, riqualificazione e aggiornamento del personale dei servizi sanitari »;

Visto l'art. 22 della medesima;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2973 dell'8 maggio 1978, con la quale viene approvato il regolamento di esecuzione della legge;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 5339 dell'11 agosto 1978, con la quale viene modificata la suddetta deliberazione n. 2973 dell'8 maggio 1978;

In esecuzione di detta deliberazione;

Decreta:

Articolo unico

E' emanato l'accluso regolamento di esecuzione della legge provinciale 30 luglio 1977, n. 28, concernente: « Norme per la formazione, specializzazione, riqualificazione e aggiornamento del personale dei servizi sanitari ».

Il decreto del presidente della giunta provinciale di Bolzano 15 giugno 1978, n. 11, è revocato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 21 settembre 1978

Il presidente: MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *ottobre* 1978
Registro n. 18p, *foglio n.* 66

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA LEGGE PROVINCIALE 30 LUGLIO 1977, N. 28: « NORME PER LA FORMAZIONE, SPECIALIZZAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEI SERVIZI SANITARI ».

Capo I

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI AGLI ENTI GESTORI DI SCUOLE E CORSI DI FORMAZIONE, DI SPECIALIZZAZIONE E DI RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE SANITARIO NON MEDICO NONCHÈ DI AGGIORNAMENTO E DI INIZIATIVE DI EDUCAZIONE SANITARIA.

Art. 1.

La giunta provinciale può annualmente concedere un contributo finanziario agli enti pubblici e privati per la gestione di scuole e corsi di formazione, di specializzazione e di riqualifi-

cazione del personale sanitario non medico, nonchè di aggiornamento e di iniziative di educazione sanitaria qualora le scuole, corsi ed altre iniziative siano state autorizzate, ove necessario, e siano contenute nel piano formativo di cui all'art. 13 della legge provinciale 30 luglio 1977, n. 28, che in seguito è chiamata legge provinciale.

Art. 2.

Le domande di contributo, redatte su carta legale, devono essere presentate entro il 30 aprile di ogni anno all'assessorato alle attività sociali e sanità, corredate dei seguenti documenti:

1) indicazione degli estremi dell'autorizzazione, qualora questa sia richiesta, e copia dello statuto quando questo non sia già agli atti della provincia;

2) dettagliata relazione sull'attività prevista nell'anno in cui si riferisce la domanda, con il numero degli iscritti alle scuole ed ai corsi di cui al punto *a*) dell'art. 1 della legge provinciale;

3) dettagliata relazione sul programma e sui fini dell'attività prevista nell'anno cui la domanda si riferisce, di cui al punto *c*) dell'art. 1 della legge provinciale, con indicazione anche delle qualifiche del personale eventualmente incaricato dell'insegnamento nei corsi di aggiornamento o di educazione sanitaria;

4) prospetto delle spese di gestione ed indicazione dei mezzi previsti per la copertura delle stesse.

Art. 3.

La giunta provinciale ripartisce il fondo destinato alla concessione dei contributi fra i richiedenti, determinando l'ammontare con i seguenti criteri:

ammontare delle spese riconosciute;

numero degli allievi residenti in provincia di Bolzano, iscritti alle scuole o corsi autorizzati ai sensi dell'art. 2 della legge provinciale;

grado di importanza e del carattere delle iniziative in relazione ai fini preposti dalla legge provinciale.

Art. 4.

Il contributo viene liquidato su ordine dell'assessore competente dietro presentazione di documenti, specificati nel provvedimento di concessione.

Capo II

CONCESSIONE DI ASSEGNI DI STUDIO AGLI ALLIEVI

Art. 5.

Per ottenere l'assegno di studio di cui all'art. 21 della legge provinciale, gli allievi frequentanti scuole in provincia devono presentare, tramite la direzione della scuola e quelli frequentanti scuole fuori provincia direttamente alla giunta provinciale, assessorato alle attività sociali e sanità, apposita domanda di concessione entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello dell'inizio del corso.

Le domande devono essere corredate dai seguenti documenti:

a) certificato di residenza stabile in un comune della provincia di Bolzano, intestato al nome dell'allievo;

b) certificato rilasciato dal direttore della scuola o del corso ove l'allievo è iscritto comprovante l'iscrizione e la regolare frequenza di detta scuola o detto corso per l'anno scolastico cui la comanda si riferisce;

c) stato di famiglia con specificazione della professione dei componenti il nucleo familiare;

d) dichiarazione o certificato relativo all'ammontare del reddito. Le forme di dichiarazione a seconda delle varie ipotesi di stato di famiglia e secondo quanto sarà annualmente disposto dalla giunta provinciale in attuazione dell'ultimo comma dell'articolo 2 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, vengono stabilite con deliberazione della giunta provinciale e rese note con apposita circolare;

e) dichiarazione sull'ammontare presumibile delle spese a carico del richiedente, collegate con la frequenza scolastica durante l'anno scolastico cui la domanda si riferisce. Tale dichiarazione deve essere confermata dalla direzione della scuola;

f) ogni altro documento attestante particolari situazioni degne di considerazione ai fini dell'accertamento dello stato di bisogno;

g) dichiarazione che il richiedente non gode di altre borse di studio;

h) dichiarazione, confermata dal direttore della scuola, attestante la natura e l'ammontare presumibile delle spese effettivamente a carico del richiedente;

i) certificato rilasciato dalla direzione della scuola, attestante il merito scolastico risultante dal titolo di studio richiesto per l'ammissione alla scuola o al corso per gli allievi frequentanti il primo corso o corso annuale, o, per gli altri allievi, il merito scolastico riportato negli esami di passaggio.

Art. 6.

Il comitato di cui all'art. 14 della legge provinciale può chiedere l'integrazione della documentazione indicata nell'art. 5, secondo comma, lettera *d*) al fine di ottenere le informazioni più aggiornate in ordine alle condizioni economiche dei richiedenti.

Art. 7.

Entro il 15 marzo la giunta provinciale delibera la concessione degli assegni, che saranno liquidati in una o più soluzioni. Nel provvedimento di concessione la giunta provinciale può stabilire particolari modalità di liquidazione.

Art. 8.

L'erogazione dell'assegno di studio è subordinata alla regolare frequenza della scuola o del corso per cui l'assegno è stato concesso. Qualora l'allievo non superi il periodo di prova o si ritiri dalla scuola o dal corso, l'assegno già concesso viene revocato dalla giunta provinciale in tutto o in parte, secondo l'effettivo periodo di frequenza.

E' fatto obbligo ai direttori delle scuole o corsi di segnalare i nominativi degli allievi che si sono ritirati.

A tal fine vengono comunicati a tali direzioni i nominativi dei beneficiari.

Capo III

CRITERI SELETTIVI PER L'AMMISSIONE ALLE SCUOLE O AI CORSI PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE SANITARIO NON MEDICO

Art. 9.

Fermo restando quanto previsto dal primo comma dell'articolo 5 della legge provinciale 30 luglio 1977, n. 28, ai fini della selezione degli aspiranti all'ammissione alle scuole o ai corsi, il consiglio di amministrazione della scuola stabilisce una graduatoria in base ai seguenti criteri:

a) prova scritta di cultura generale;

b) titolo di studio superiore a quello richiesto per l'ammissione;

c) ultima votazione o giudizio risultanti dal titolo di studio richiesto per l'ammissione alla scuola o al corso. In caso di pari merito in graduatoria, la precedenza sarà data al più anziano di età.

Capo IV

ASSISTENZA GRATUITA E ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Art. 10.

Gli enti gestori di scuole o corsi hanno l'obbligo di provvedere alla assicurazione contro gli infortuni sul lavoro a favore di tutti gli allievi.

Ai fini dell'assistenza ospedaliera gli allievi che non godano già di altra forma di assicurazione contro le malattie, dovranno essere iscritti nel ruolo provinciale di cui al titolo IV della legge provinciale 10 ottobre 1975, n. 51, oppure, se residenti in altre province, nell'analogo ruolo della rispettiva provincia o regione. Nel caso che tale iscrizione non possa avvenire gratuitamente la relativa spesa sarà a carico della scuola.

(144)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100790620)